

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 2015 scadenza al 31 ottobre 2016

Premessa generale

E' in scadenza al **31 ottobre 2016**, unitamente alla comunicazione dei beni concessi in godimento, la comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati nel periodo 2015 da parte dei soci/ Familiari come disposto dal Decreto legge n.138-2011 (la scadenza della comunicazione è prevista entro 30 giorni dall'invio del modello Unico di riferimento che per il corrente anno scade di domenica con la conseguente proroga al giorno successivo).

Come chiarito dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico.

Nota: l'adempimento non può essere assolto da parte dei soci/familiari che hanno effettuato il finanziamento/capitalizzazione ma solo dall'impresa interessata.

I SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo di comunicazione ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale ovvero: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente).

Per quanto riguarda gli Enti non Commerciali sono soggetti alla comunicazione i finanziamenti effettuati nell'ambito dell'attività d'impresa (**sono esclusi i finanziamenti per attività istituzionale**)indipendentemente dal regime contabile adottato dall'Ente in questione.

Nota: non sono esonerate dalla nuova comunicazione le associazioni che hanno optato per il regime della Legge n. 398/1991 mentre sono sempre esclusi dalla comunicazione i **professionisti**, le associazioni **professionali o le società tra professionisti**.

La norma obbliga a comunicare i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa i **finanziamenti/capitalizzazioni** ma non vanno comunicati i versamenti effettuati direttamente dal titolare della ditta individuale (**anche familiare o coniugale**) che ha finanziato la propria impresa (**con lo stesso provvedimento direttoriale è stato chiarito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore).**

Non formano oggetto di comunicazione le restituzioni fatte ai soci dall'impresa nel periodo d'imposta (in quanto rilevano solo i flussi in entrata nelle casse sociali) e anche i passaggi contabili (**finanziamenti che a seguito di rinuncia dei soci diventano apporti**) non sono soggetti a nessuna comunicazione.

Nota: l'adempimento non interessa i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da soci persone giuridiche (finanziamenti infragruppo), dal titolare dell'impresa individuale (anche in forma familiare) e dai familiari dei soci.

Con il provvedimento direttoriale del 3 agosto 2013 n. 94904/2013 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci diventa obbligatorio se l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore a euro 3.600 (sono sclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell'assemblea straordinaria registrato presso l'Agenzia delle Entrate).

Nota: non è dovuta la comunicazione qualora l'operazione sia certificata da un notaio (costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite) e tutte le volte che l'atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione.

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, sull'apposito campo del modello va indicata la data dell'ultima operazione.

LA COMPILAZIONE PRATICA DELLA COMUNICAZIONE

Il Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto l'obbligo per i "soggetti esercenti un'attività d'impresa", di comunicare i finanziamenti e le le capitalizzazioni che risultano effettuate nel corso di un anno solare dai soci, a favore della società e dai familiari a favore della ditta individuale per un ammontare complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a euro 3.600,00.

Nota: non risulta prevista l'alternativa di porre in essere la comunicazione stessa da parte dei soci e/o dei familiari che hanno effettuato l'operazione finanziaria. La comunicazione in esame riguarda i finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel periodo d'imposta a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare (in via generale occorre comunicare il periodo che va dal 01/01 al 31/12/2015 mentre nel caso di periodo non coincidente con l'anno solare la comunicazione va fatta tenendo in considerazione tale particolarità).

Ai fini della compilazione pratica nei campi della modulistica è necessario specificare l'ammontare dei **finanziamenti o delle capitalizzazioni** effettuati a favore dell'impresa nel periodo d'imposta dal singolo socio o dal familiare dell'imprenditore.

Nota. per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore è necessario compilare un modulo distinto e devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a euro 3.600,00 (**il limite deve essere verificato per singolo soggetto**).

Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno deve essere indicata la data dell'ultima operazione.

Occorre inoltre ribadire che nel caso di finanziamento con successivo integrale rimborso, in presenza del supero del limite di cui sopra, sussiste l'onere di effettuare la comunicazione senza tenere in considerazione i rimborsi.



Nota: la data dell'operazione (finanziamento e/o capitalizzazione), deve essere quella coincidente con il principio di cassa e pertanto non quella della sottoscrizione dell'operazione.

Nel caso di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d'imposta, deve essere indicata la data coincidente con l'ultima operazione.

In caso di finanziamento proveniente da conto corrente cointestato al titolare e al coniuge dell'impresa individuale l'importo da comunicare è ridotto al 50 % del versamento effettuato.

Per i finanziamenti che una società ha concesso ai propri soci o quelli che un imprenditore ha elargito ai suoi familiari non risulta prevista l'effettuazione di alcuna comunicazione.

La comunicazione non va presentata in caso di: capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (passaggio di riserve a capitale sociale); rinuncia ai finanziamenti da parte del soggetto concedente; restituzioni dei finanziamenti.

LA COMUNICAZIONE PER I SOGGETTI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA/REGIMI AGEVOLATI

Vi è da precisare che i contribuenti che adottano il **regime dei minimi, quello agevolato degli ex minimi e tutti i soggetti in contabilità semplificata** sono esonerati dall'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni a meno che non posseggano un **conto corrente specifico dedicato all'attività.**

Nota: l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'esonero dall'effettuazione dell'adempimento in argomento si deve ritenere sussistente se l'impresa non dispone di un c/c **dedicato all'attività** (ad esempio se il c/c utilizzato per gli incassi e i pagamenti relativi all'attività dell'impresa in contabilità semplificata risulta intestato ad altri soggetti come il coniuge ovvero nel caso in cui risulta utilizzato anche per esigenze di tipo personale e/o familiare).

Secondo la CM. 28-2006 per C/C dedicato si intende il c/c che "non raccoglie movimentazioni extra imprenditoriali".

Per le società di persone in contabilità semplificata si presume che il conto corrente sia ad **utilizzo esclusivo dell'attività lavorativa** e pertanto tali soggetti devono, qualora obbligati, effettuare la comunicazione.

LE SANZIONI PREVISTE

Nell'ipotesi di **omessa comunicazione/tardiva comunicazione** la norma non prevede in maniera certa una specifica sanzione e non sembra nemmeno, applicabile la sanzione prevista per l'omissione o l'infedeltà della comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci dall'impresa.

Tuttavia risulta utile rammentare che l'Agenzia dell'entrate ha ribadito che l'adempimento rientra nell'ambito delle comunicazione all'Anagrafe tributaria e che pertanto risulta applicabile la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 13, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (sanzione da euro 206,58 ad euro 5.164,57, con il beneficio della riduzione al 50% nell'ipotesi di adempimento non completo o non esatto ovvero da euro

103 a euro 2.582).

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' possibile infine regolarizzare la violazione presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti effettuando il versamento della sanzione ridotta (**codice tributo 8911**) come da seguente tabella:

1)OMESSA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

-		
Entro 30 gg. omissione	euro 21,00	(1/10 di 206)
Entro 90 giorni	euro 23,00	(1/9 di 206)
Entro 1 anni	euro 26,00	(1/8 di 206)
Entro 2 anni	euro 29,00	(1/7 di 206)
Oltre 2 anni	euro 34,00	(1/6 di 206)
Dopo la contestazione	euro 41,00	(1/5 di 206)

2) COMUNICAZIONE INFEDELE

<u> </u>		
Entro 30 omissione	euro 10,00	(1/10 di 103)
Entro 90 giorni	euro 11,00	(1/9 di 103)
Entro 1 anni	euro 13,00	(1/8 di 103)
Entro 2 anni	euro 15,00	(1/7 di 103)
Oltre 2 anni	euro 17,00	(1/6 di 103)
Dopo la contestazione	euro 20,00	(1/5 di 103)

CASI PRATICI

1) Società srl composta da due soci: un socio ha effettuato nel 2015 in data 06/06/2015 un finanziamento infruttifero per euro 20.000 nei confronti della società restituito in data 31 AGOSTO 2015 per euro 17.000; in seguito il socio ha effettuato un versamento di euro 4.000 in data 30.09.2015 a titolo di capitalizzazione.

La società deve effettuare la comunicazione indicando:

- dati anagrafici del socio persona fisica;
- -data 06/06/2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 20.000;
- data 30/09/2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 2 euro 4.000.

Dati del contratto	BG03	Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione 1 giorno mese anno	Data inizio 2 giorno mese anno	Data fine 3 giorno mese anno
		Comodato 4 Caso d'uso 5	Altro Finanziamenti/ ⁷ Capitalizzazioni	
Finanziamenti e capitalizzazioni BG10 Ammontare dei finanziamenti		Valore delle capitalizzazioni 2		

2)Società srl composta da due soci:un socio ha effettuato nel 2015 in data 6 giugno 2015 un finanziamento infruttifero per euro 2.000; in data 30 settembre 2015 un altro versamento per euro 4.000.

La società deve effettuare la comunicazione indicando:

- dati anagrafici del socio persona fisica;
- -data 30/09/2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 6.000.
- 3) Ditta individuale in contabilità ordinaria: la moglie versa sul conto corrente dell'attività del marito euro 6.000 in data 6 giugno 2015

La ditta individuale deve effettuare la comunicazione indicando :

- ati anagrafici della moglie;
- data 06/06/2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 6.000;
- 4)Ditta individuale in contabilità ordinaria: il titolare e la moglie versano da un c/c cointestato sul conto corrente dell'attività euro 6.000 in data 6 giugno 2015.

La ditta individuale deve effettuare la comunicazione indicando:

- dati anagrafici della moglie;
- data 06/06/2015 rigo BG03 e rigo BG10 campo 1 euro 3.000;
- 5) Società snc: la moglie del socio ha versato in data 31/05/2015 la somma di euro 10.000 sul conto della società utilizzando un bonifico bancario dal proprio conto corrente; nel caso di specie la snc non deve effettuare la comunicazione (sono infatti esclusi i versamenti dei familiari dei soci).

19 ottobre 2016 CELESTE VIVENZI